



INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA
(art. 117 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale)

**Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
dr. Raffaele Cattaneo**

Oggetto: Legittimità relativa al DDUO . 3291 “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta ACTA S.r.l. per la realizzazione e gestione di una discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto, presso località Cascina Gallona in comune di Ferrera Erbognone (PV).

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE REGIONALE

PREMESSO CHE

- La società ACTA srl., in data 01/06/2011, ha presentato un progetto per la realizzazione di una discarica mono-dedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi presso il Comune di Ferrera Erbognone (PV), protocollo atti regionali T1.2011.12312;
- Tale progetto è già stato autorizzato in sede di VIA regionale, tramite d.d.u.o. n. 2258 del 17/03/2014, e ciò nonostante l'Assessore regionale all'ambiente Terzi si fosse dichiarata contraria al progetto come riportato dalla stampa, secondo dichiarazioni ufficiali e non smentite: *“Ho appreso solo dai giornali che il funzionario competente di Regione Lombardia ha firmato il 17 marzo scorso il decreto di compatibilità ambientale per la discarica di Ferrera Erbognone, nel Pavese”*;
- Il 27/04/2015, con il Decreto n. 3291, la Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha rilasciato l'autorizzazione in sede di valutazione AIA al progetto di discarica di amianto localizzato nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) e proposto dalla società ACTA srl.;

PREMESSO INOLTRE CHE

- La sentenza n. 313 del 26/01/2015 del Consiglio di Stato impegna la Pubblica Amministrazione a considerare anche le modifiche normative intervenute successivamente al deposito dell'istanza oggetto di iter di approvazione e quindi che la stessa istanza vada esaminata alla luce della normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento conclusivo, in quanto, secondo il principio di precauzione, proprio sia dell'ordinamento comunitario sia di quello nazionale la tutela dell'ambiente e della salute umana è da ritenere valore prevalente rispetto alla certezza del diritto dell'istante o alla speditezza dell'azione amministrativa;
- il recepimento di tale sentenza nell'ordinamento regionale e nei conseguenti atti amministrativi è inoltre previsto dalla mozione 407, approvata all'unanimità, in data 24/03/2015, dal Consiglio regionale lombardo e che recita: *“Impegna la Giunta regionale a garantire, in recepimento dei principi richiamati nella sentenza 26 gennaio 2015, n. 00313 del Consiglio di Stato, la piena applicazione dei criteri penalizzanti ed escludenti in relazione alla localizzazione di nuovi impianti e alla modifica di impianti esistenti di gestione dei rifiuti, definiti nelle Norme tecniche di attuazione del Programma regionale di gestione dei rifiuti, nell'ambito delle procedure di VIA ed AIA attivate precedentemente all'approvazione del programma, ma ancora in itinere”*;

RITENUTO CHE

- L'autorizzazione in sede AIA del progetto di discarica presso Ferrera Erbognone del 27/04/2015, con il Decreto n. 3291, dovrebbe recepire gli effetti della sentenza n. 313 del 26/01/2015 del Consiglio di Stato;
- La legittimità rispetto all'ordinamento regionale e nazionale del Decreto n. 3291, con il quale la Direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha autorizzato in sede di AIA il progetto di discarica di amianto presso il Comune di Ferrera Erbognone (PV) non può prescindere dal rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 313 del 26/01/2015, nonché dalla congruità con quanto disposto dalla MOZ n. 407;

- appare quindi non comprensibile la motivazione con cui il decreto di approvazione in sede AIA del progetto di discarica di amianto di Ferrera Erbognone eviti di considerare il criterio ostativo all'insediamento di discariche di rifiuti in una fascia di rispetto di 300 metri dalle risaie contenuto nel PRGR 2014;

VALUTATO CHE

- Il DDUO in oggetto, riporta: *“con quesito formulato con nota Prot. T1.2015.0012985 del 12/03/2015 è stato richiesto alla Struttura Pianificazione dei rifiuti e delle bonifiche quali siano la ratio e la finalità del criterio localizzativo escludente per la localizzazione delle discariche introdotto dal vigente PRGR relativo al limite di 300 m di distanza dalle risaie”*, ricevendo come risposta il seguente parere scritto: *“tale limite è stato posto come vincolo pianificatorio per tutte le tipologie di discariche in attuazione dell'art. 8 comma 7 della L.R. 12/2007, [...] il criterio in oggetto è stato individuato nella logica di pianificazione territoriale [...], il limite dei 300 m di distanza tra discariche e risaie, quindi, non è stato previsto come tutela specifica per la problematica relativa allo smaltimento di amianto ma come strumento programmatico per l'individuazione di aree in cui possono essere realizzati tali impianti limitando il più possibile impatti negativi territoriali e sociali”*;

- La dgr X/3487 *“RISCONTRO ALL'ATTO DI INDIRIZZO CONSILIARE (MOZIONE N.407/2015) E APPLICAZIONE ALLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER IL PROGETTO DI UNA NUOVA DISCARICA MONODEDICATA PER RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO IN COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE (PV) - PROPONENTE ACTA S.R.L. “* riporta inoltre: *“Solo se i contenuti del piano e i criteri escludenti hanno finalità di tutela ambientale o di attuazione diretta di direttive e regolamenti il vale il principio della disapplicazione e dell'applicazione della norma conforme al diritto comunitario. Diversamente il responsabile del procedimento non può disapplicare un atto adducendo come motivazione una generica maggior tutela ambientale e della salute”* e ancora: *“Nell'ambito dello specifico procedimento in itinere, relativo alla nuova discarica per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in comune di Ferrera Erbognone, verranno assunte le conclusioni di tale approfondimento giuridico, valutando la finalità programmatica dei nuovi criteri localizzativi per il caso di specie e la sussistenza di grave situazione di pericolo per la tutela ambientale in caso di non applicazione degli stessi, anche alla luce delle conclusioni del provvedimento di compatibilità ambientale”*;

- Il Decreto n. 3291 che rilascia l' AIA al progetto di discarica di amianto presso il Comune di Ferrera Erbognone riporta (p. 12-13):

“VALUTATO pertanto che, coerentemente alla sentenza n. 313 del 26/01/2015 del Consiglio di Stato, si applichino le disposizioni sopravvenute di cui all'art. 13 delle NTA del PRGR e che, anche alla luce della Pronuncia di Compatibilità Ambientale (d.d.u.o. n 2258 del 17-03-2014), non si evidenzino condizioni di pericolo tali da indurre a disapplicare selettivamente i richiamati commi 1 e 2 dell'art. 13 delle NTA del PRGR, e quindi ad applicare a titolo precauzionale, nel caso in specie, i criteri localizzativi escludenti in esso previsti”; inoltre la delibera riporta: “è stata verificata la rispondenza del progetto alla normativa in materia di salute e ambiente”.

RITENUTO CHE

Quanto riportato nel testo del Decreto regionale potrebbe dunque risultare non aderente al dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 313 del 26/01/2015 nonché alla mozione approvata dal Consiglio regionale lombardo che impegna la Giunta all'applicazione della sentenza stessa in quanto:

1) la sentenza del Consiglio di Stato non riguarda la sussistenza di un “pericolo” (termine usato nella delibera regionale), bensì si riferisce al principio ordinamentale della precauzione in tema di salute e ambiente, e il principio di precauzione vige non solo in condizioni di attuale pericolo (al tempo presente con una causa di rischio già costituita e sussistente), ma anche in condizioni di potenziale pericolo o rischio che si potrebbero determinare non solo nel tempo presente ma anche in un periodo di medio o lungo termine;

2) La disapplicazione dei criteri localizzativi escludenti compresi nel PRGR in nome del fatto che sia stata verificata la rispondenza del progetto alla normativa in materia di salute e ambiente appare contrastante, in quanto il Programma Regionale di Gestione Rifiuti stesso contiene norme e prescrizioni in materia di salute e ambiente e i sopra richiamati “impatti negativi territoriali e sociali” sono una diretta possibile conseguenza degli impatti sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'insediamento di una discarica nelle vicinanze di colture risicole;


RITENUTO INFINE CHE

Un provvedimento regionale che disattende i criteri contenuti nello strumento pianificatorio quale il Programma Regionale Gestione Rifiuti, che disattende una Sentenza del Consiglio di Stato, quanto prescritto da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lombardo nonché i principi di precauzione, diritto alla salute e tutela dell'ambiente non dovrebbe avere validità e sarebbe auspicabile una sua totale revisione;

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, LA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER CONOSCERE:

1. Se la Giunta intenda verificare la legittimità del Decreto n. 3291 con il quale è stato autorizzato il progetto di discarica di amianto presso il Comune di Ferrera Erbognone (PV), per quanto riguarda i profili del rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 313 del 26/01/2015 la quale concerne il principio di precauzione all'interno della tutela costituzionale della salute e dell'ambiente (elemento giuridico diverso e distinto da quello del "pericolo" richiamato nella Delibera), nonché della MOZ/407 approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lombardo il 24/03/2015;
2. Se la Giunta intenda eventualmente sospendere e/o revocare il decreto in oggetto, in base al principio di autotutela, visti i profili di criticità giuridica che potrebbero far sì che esso venga impugnato;
3. Se la Giunta, anche alla luce delle criticità rilevate in premessa, intenda effettuare più puntuali verifiche sulla legittimità del Decreto n. 3291 con il quale è stato autorizzato il progetto di discarica di amianto presso il Comune di Ferrera Erbognone (PV), in merito alla facoltà di disapplicare i criteri ostativi alla realizzazione di discariche, e in particolare il criterio ostativo del rispetto di una fascia di 300 metri dalle coltivazioni risicole, previsti dal PRGR 2014 così come stabilito dalla MOZ/407 approvata all'unanimità dal Consiglio regionale lombardo il 24/03/2015 in recepimento della sentenza del Consiglio di Stato n. 313 del 26/01/2015.

Milano, 6 maggio 2015


Iolanda Nanni

Consigliere Regionale

DOCUMENTO PERVENUTO
LE ORE 16.20
6/5/2015
UFFICIO SEGRETERIA
ASSEMBLEA CONSILIARE
